



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 4 del 08/01/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.1 del sistema di Videosorveglianza denominato "Barrafranca Sicura". CUP: J24C12000010007 - CIG: 51460785E7.

Affidataria: Ditta S.E.T.I. Società elettrica telecomunicazioni informatica di Cirillo Ciro e Cirillo Flaminio S.n.c. - Via F. Faiella, 22 - Scafati. Autorizzazione al subappalto all'impresa: C.E.R.M.I.L.B. Società Cooperativa a.r.l. - Via A.Musco,48 - Barrafranca, per la realizzazione di opere accessorie elettriche e la fornitura e l'installazione di apparecchiature, per l'importo di € 36.000,00 di cui 540,00 per oneri sulla sicurezza. -

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di gennaio alle ore 13,05 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'.....Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Maria Stella BarbagalloAssessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Proposta di Delibera n. 12 del 31/12/2014

OGGETTO: PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 del sistema di Videosorveglianza denominato “Barrafranca Sicura”. CUP: J24C12000010007 – CIG: 51460785E7. **Affidataria:** Ditta S.E.T.I. Società elettrica telecomunicazioni informatica di Cirillo Ciro e Cirillo Flaminio S.n.c.-Via F. Faiella, 22– Scafati. **Autorizzazione al subappalto all’impresa:** C.E.R.M.I.L.L.B. Società Cooperativa a.r.l. - Via A. Musco, 48 – Barrafranca, per la realizzazione di opere accessorie elettriche e la fornitura e l’installazione di apparecchiature, per l’importo di € 36.000,00 di cui € 540,00 per oneri sulla sicurezza.

L'ASSESSORE AI SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

Premesso che:

1. Con nota protocollo 555/SM/U/1104/2012 del 21.06.2012 il Ministero dell’Interno ha dato comunicazione di ammissione al finanziamento a valere sul PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 del “Sistema di Video Sorveglianza denominato “Barrafranca Sicura” dell’importo di € 298.462,00;
2. Con nota prot. n. 9905 del 10 luglio 2012 è stata data formale accettazione al finanziamento;
3. Con Determinazione Sindacale n. 13 del 07/08/2012 il dott. Santi Eugenio DILIBERTO è stato nominato RUP del progetto in questione in sostituzione di altro funzionario;
4. sono state eseguite le procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione dell’intervento in oggetto e che gli elaborati sono stati consegnati nei termini contrattuali;

Visto il progetto esecutivo per la fornitura in opera del Sistema di Videosorveglianza denominato “Barrafranca Sicura” redatto dal progettista incaricato dott. ing. Pietro Agnello, (giusta determinazione del Capo del IV Settore n. 275/923 del 04/12/2012), completo degli elaborati previsti dall’art. 33 del d.P.R. 207/2010, il cui importo ammonta ad € 298.462,00;

Vista la deliberazione di G.C. n. 50 del 31/05/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura in opera del sistema di videosorveglianza denominato “Barrafranca Sicura” il cui importo complessivo ammonta ad € 298.492,00 di cui € 219.224,40 per lavori e forniture ed € 79.267,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Vista e richiamata la determina del Capo del IV Settore n. 123/359 del 05/06/2013 avente ad oggetto: “PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 del Sistema di Video Sorveglianza denominato “Barrafranca Sicura”- Determina a contrarre in conformità all’art. 11 del Decreto Legislativo 163/06 e ss.mm.ii. ed all’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione di G.C. n. 65 del 24/07/2013 avente per oggetto: “PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 del sistema di Videosorveglianza denominato “Barrafranca Sicura”. Nomina presidente di gara ai sensi art. 8 L.R. 12/2011”. CUP: J24C12000010007 – CIG: 51460785E7;

Vista la determina del Capo Unità di Progetto – Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi n. 40/572 del 27/08/2013 di convalida della deliberazione di G.C. n. 65 del 24/07/2013;

Vista la determina del Capo Unità di Progetto – Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi n. 93/686 del 14/10/2013 avente per oggetto la “Costituzione della Commissione di gara ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 13 del 31/01/2012;

Preso atto del verbale di gara conclusivo in seduta riservata n. 11 del 07.03.2014 con il quale la commissione di gara ha confermato gli esiti del verbale di gara n. 9 del 24.01.2014 in merito alla individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sciogliendo altresì la riserva in ordine ai profili di anomalia della suddetta offerta;

Vista la determina del Capo Unità di Progetto – Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi n. 112/269 del 15/04/2014 avente per oggetto la “Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/06”, alla Ditta S.E.T.I. Società elettrica telecomunicazioni informatica di Cirillo Ciro e Cirillo Flaminio S.n.c.-Via F. Faiella, 22– Scafati, la quale ha offerto un ribasso economico pari al 13,531% sull'importo a base d'asta per un importo complessivo della fornitura pari ad € 186.667,99 IVA ed oneri della sicurezza esclusi;

Visto il contratto Rep. n. 1446 del 30/06/2014, relativo all'aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all'ufficio del registro di Enna, con la seguente posizione: serie IT numero 1333 dell'11/07/2014, approvato con nota del Ministero dell'Interno prot. n. 600A-Resp. Ob.Op. 1.1/8547/14 del 25/09/2014;

Vista la nota pervenuta in data 27/11/14 prot. n. 14000, con la quale l'impresa contraente ha chiesto di potere subappaltare alla ditta C.E.R.M.I.L.L.B. Società Cooperativa a.r.l. - Via A. Musco, 48 – Barrafranca, parte dei suddetti lavori e precisamente le opere accessorie elettriche e la fornitura e l'installazione di apparecchiature, per l'importo di € 36.000,00 di cui € 540,00 per oneri sulla sicurezza;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, l’impresa aggiudicataria:

1. ha espresso già all'atto della offerta l'intenzione di subappaltare le opere complementari per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza;
2. ha provveduto a trasmettere la copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice;
3. ha provveduto a trasmettere la documentazione comprovante la qualificazione della ditta subappaltatrice in relazione ai requisiti di capacità giuridica, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal Regolamento n. 207/2010;

Considerato che ai sensi dell’art. 118 del codice dei contratti pubblici l’amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che, altrimenti, al trascorrere del 30° giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

Ritenuto opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso a seguito di una puntuale istruttoria della pratica;

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione;

Precisato che:

1. ai sensi del comma 6 dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici, l’appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore della osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
2. l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, inclusa la Cassa edile, nonché la copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 del medesimo articolo 118 del Codice dei contratti pubblici;
3. l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Riscontrato che, si è provveduto ad effettuare tutte le verifiche relative all’impresa subappaltatrice:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Società Cooperativa a.r.l. C.E.R.M.I.L.L.B.;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva, per subappalto di lavori pubblici, per Stipula Contratto, n. 32986040 del 02/12/2014 emesso in data 29/12/2014;

3. nota della Prefettura di Enna prot. n. I-C/Area 1[^] del 13/12/14 e ns nota prot. n. 15065 del 29/12/14, secondo la quale non risultano sussistere cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del Decreto legislativo n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii, a carico della C.E.R.M.I.L.B;
4. nota del Ministero della Giustizia, ns. prot. n. 15045 del 24/12/14, con allegati il Casellario Giudiziale ed il Certificato dei Carichi Pendenti, relativamente ai componenti della Società Cooperativa a.r.l. C.E.R.M.I.L.B, dai quali risulta NULLA a loro carico;

Preso atto che, secondo quanto disposto dall'art. 118 del Codice dei Contratti pubblici e dall'art. 170 del Regolamento n. 207/2010, il subappalto in oggetto può essere effettuato solamente per il 30% dell'importo relativo ai lavori riferiti a detta categoria, al netto del ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, precisando che, al valore del contratto di subappalto di € 42.723,00 al netto degli oneri di sicurezza, è stato applicato un ribasso del 17,00%, pertanto, l'importo complessivo stimato per il contratto di subappalto è di € 36.000,00 di cui € 540,00 per oneri della sicurezza e che tale importo corrisponde al 19,28% dell'importo del contratto di appalto;

Richiamato il decreto legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii. (Ordinamento degli Enti Locali) nel testo vigente nella regione Sicilia;


Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 163/06);

Visto il D.P.R.S. n. 13 del 31 gennaio 2012 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

PROPONE

1. **Di autorizzare**, per le ragioni esposte in premessa, la **Ditta S.E.T.I. Società elettrica telecomunicazioni informatica di Cirillo Ciro e Cirillo Flaminio S.n.c.-Via F. Faiella, 22 – Scafati (SA)**, appaltatrice dei lavori del PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 del sistema di Videosorveglianza denominato “Barrafranca Sicura”, assunti con contratto n. 1446 rep. 30/06/2014, a subappaltare alla **C.E.R.M.I.L.B. Società Cooperativa a.r.l. - Via A. Musco, 48 – Barrafranca**, parte dei lavori in oggetto e, precisamente, la realizzazione di opere edili compresa la fornitura del materiale necessario, la realizzazione di opere accessorie elettriche e la fornitura e l'installazione di apparecchiature, per l'importo di € 36.000,00 di cui € 540,00 per oneri della sicurezza;
2. di dare atto che la spesa relativa alle opere da subappaltare è ricompresa nel finanziamento a valere sul PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 del “Sistema di Video Sorveglianza denominato “Barrafranca Sicura” dell'importo di € 298.462,00 ammesso con nota protocollo 555/SM/U/1104/2012 del 21.06.2012 del Ministero dell'Interno - con nota prot. n. 9905 del 10 luglio 2012 è stata data formale accettazione al finanziamento;
3. di precisare, comunque, che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 170 del Regolamento n. 207/2010;
4. di incaricare il Capo Unità di Progetto n. 1, Dott. Santi Eugenio Diliberto, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione per quanto di competenza;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al medesimo Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda a trasmetterla al Direttore dell'esecuzione del contratto e ad entrambe le Ditte interessate dal presente provvedimento ai sensi della legge n. 241/1990;
6. dare atto che, così come stabilito nel bando di gara, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore della **Ditta S.E.T.I. Società elettrica telecomunicazioni informatica di Cirillo Ciro e Cirillo Flaminio S.n.c.-Via F. Faiella, 22 – Scafati (SA)**.

FIRMA DEL PROPONENTE



PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere ... FAVOREVOLE

Barrafranca, li 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30 del 23/12/2000 il Sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ~~attestante la copertura finanziaria.~~ *non ha spese per l'ente -*

Barrafranca, li 31/12/2014

IL RAGIONIERE CAPO

[Handwritten signature]

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo accogliendola e facendone propri i motivi;

Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;

Visto l'allegato "Contratto di subappalto per realizzazione di opere inerenti la realizzazione del sistema di videosorveglianza all'interno del centro cittadino del Comune di Barrafranca";

Preso atto della votazione, espressa nelle forme di legge, che ha riportato il seguente esito:

favorevoli: Unanimità

sfavorevoli: ///

DELIBERA

1. Autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Ditta S.E.T.I. Società elettrica telecomunicazioni informatica di Cirillo Ciro e Cirillo Flaminio S.n.c.-Via F. Faiella, 22 - Scafati (SA), appaltatrice dei lavori del PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.1 del sistema di Videosorveglianza denominato "Barrafranca Sicura", assunti con contratto n. 1446 rep. 30/06/2014 a subappaltare alla C.E.R.M.I.L.B. Società Cooperativa a.r.l. - Via A. Musco, 48 - Barrafranca, parte dei lavori in oggetto e, precisamente, la realizzazione di opere edili compresa la fornitura del materiale necessario, la realizzazione di opere

accessorie elettriche e la fornitura e l'installazione di apparecchiature, per l'importo di € 36.000,00 di cui € 540,00 per oneri della sicurezza;

2. Dare atto che la spesa relativa alle opere da subappaltare è ricompresa nel finanziamento a valere sul PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 del “Sistema di Video Sorveglianza denominato “Barrafranca Sicura” dell'importo di € 298.462,00 ammesso con nota protocollo 555/SM/U/1104/2012 del 21.06.2012 del Ministero dell'Interno - con nota prot. n. 9905 del 10 luglio 2012 è stata data formale accettazione al finanziamento;
3. Osservare tutte le disposizioni previste dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 170 del Regolamento n. 207/2010;
4. Incaricare il Capo Unità di Progetto n. 1, Dott. Santi Eugenio Diliberto, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione per quanto di competenza;
5. Trasmettere copia della presente deliberazione al medesimo Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda a trasmetterla al Direttore dell'esecuzione del contratto e ad entrambe le Ditte interessate dal presente provvedimento ai sensi della legge n. 241/1990;
6. Dare atto che, così come stabilito nel bando di gara, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore della **Ditta S.E.T.I. Società elettrica telecomunicazioni informatica di Cirillo Ciro e Cirillo Flaminio S.n.c.-Via F. Faiella, 22 – Scafati (SA).**

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata votazione, espressa nelle forme di legge, che ha riportato il seguente esito:

favorevoli: Unanimità

sfavorevoli: / /

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici
giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE INERENTI LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
ALL'INTERNO DEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA**

TRA

S.E.T.I. snc con sede Legale in Via Faiella , 22 – 84018 Scafati (SA), Partita IVA n. 03553710652, codice fiscale 06035080636 d'ora innanzi per brevità l' "Appaltatore", in persona del Legale rappresentante Cirillo Ciro

E

C.E.R.M.I.L.B Società Cooperativa a r.l. con sede legale in Via Angelo Musco, 48 – CAP 94012 Barrafranca (EN), con codice fiscale 91002770864 e P. Iva 00336700869, d'ora innanzi per brevità il "Subappaltatore/Fornitore", in persona del Legale Rappresentante La Quatra Giuseppe,

ed entrambi per brevità denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Interno ha ammesso a finanziamento a valcre del PON Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1 il progetto del sistema di videosorveglianza denominato "Barrafranca Sicura";
- Il Comune di Barrafranca (EN) innanzi per brevità il "Committente" ha approvato il progetto esecutivo per la fornitura in opera di un sistema di videosorveglianza all'interno del centro cittadino del Comune di Barrafranca (EN);
- Che, indetta ed esperita la gara, con determina n. 112/269 del 15.04.2014 del capo Unità di Progetto Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi, è stata definitivamente aggiudicata alla S.E.T.I. snc, con sede in Scafati (SA), Via Francesco Faiella 22;
- A seguito della gara il Committente ha stipulato il contratto n. Rep. 1446 datato 30/06/2014 con l'aggiudicatario;
- Nell'ambito delle attività affidate all'Appaltatore sono state individuate **opere elettriche ed opere edili da realizzarsi sul territorio urbano**;
- Che è intenzione dell'Appaltatore affidare alla ditta subappaltatrice, Fornitore, parte delle suddette opere, di seguito meglio specificate;
- il Fornitore conferma l'interesse ad eseguire detta attività e dichiara di disporre dell'esperienza, delle attrezzature e delle conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle stesse;
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 118, - 4° comma, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che l'Appaltatore corrisponderà al Fornitore gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni oggetto di contratto, senza l'applicazione di alcun ribasso, già contenuti nell'importo complessivo pattuito;
- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;
- che la ditta subappaltatrice dichiara di aver preso visione dei progetti dell'opera da realizzare nonché di tutti i documenti progettuali e contrattuali relativi alla qualità, alle quantità, alle prestazioni, ai costi ed ai tempi di realizzazione dell'opera medesima, riconosce espressamente che essi sono idonei ed adeguati alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e a soddisfare l'interesse del Committente e, conseguentemente, espressamente assume tutti i rischi connessi alla realizzazione dell'opera.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.

ART. 2 - Norme regolatrici del contratto

Per il presente Contratto dovranno essere osservate le norme in vigore nonché quelle relative:

- alle clausole tutte del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale delle Parti;
- ai progetti esecutivi resi disponibili dall'Appaltatore ed autorizzati dal Committente;
- alle clausole del Contratto Principale tra Committente e S.E.T.I. snc;
- alle disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18/11/1923 n. 2440; R.D. 23/5/1924 n. 827); le disposizioni di legge e di regolamento di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Codice degli Appalti Pubblici e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il Disciplinare di Gara - del Capitolato Speciale di Appalto - tutti gli allegati a base di gara;
- alla Legge n° 266 del 22/11/2002 dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
- il Decreto legislativo n. 196/2003 relativo al "Codice della Privacy" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- Nuove Norme tecniche per le Costruzioni approvate Con DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30 e s.m.i.
- Decreto Legislativo 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- Norme CEI;
- Alle Leggi regionali attinenti alla esecuzione dell'attuale opera;
- il Codice Civile e le altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di divergenza tra le clausole contemplate nei suddetti documenti, che le Parti dichiarano di bene conoscere e accettare in ogni loro parte anche se qui non allegati, e quelle contenute nel presente contratto prevarranno quelle migliorative per l'Appaltatore. Il Fornitore dovrà inoltre osservare, oltre alle suddette disposizioni, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che saranno emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e/o che siano applicabili all'esecuzione del contratto. I relativi oneri sono a carico del Fornitore e sono compresi nel corrispettivo del presente Contratto, per espressa accettazione, anche del relativo rischio, da parte del Fornitore.

ART. 3 Oggetto del contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la *realizzazione di piccole opere edili compresa la fornitura del materiale necessario, la realizzazione di opere elettriche e la fornitura e l'installazione di apparecchiature da realizzarsi sull'intero territorio del Comune di Barrafranca (EN)*, compresa l'effettuazione dei sopralluoghi, la fornitura dei materiali necessari ad eccezione di quelli forniti in conto lavoro dall'Appaltatore, la garanzia e la manutenzione per un periodo di 24 mesi limitatamente alle opere realizzate a partire dalla data del verbale definitivo di collaudo, come meglio specificato nell'Allegato 1 al presente Contratto.

L'attività deve rispondere ai requisiti evidenziati nei Progetti esecutivi realizzati dall'Appaltatore nonché agli elaborati d'appalto, che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto, benché non allegati allo stesso ma ben noti alle Parti tutte.

ART. 4 Importo del contratto

L'importo complessivo delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti € 36.000,00 (euro trentaseimila/00), al netto di Iva e comprensivo degli oneri di attuazioni dei piani di sicurezza pari ad € 540,00, come meglio descritto in nell'Allegato n. 1.

Nel suddetto prezzo sono compresi tutti i costi, le spese, gli utili d'impresa e quant'altro necessario per dare le

opere oggetto del presente contratto complete in ogni loro parte all'Appaltatore, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, carico e scarico sino ai locali indicati dall'Appaltatore, spese relative le attività di discarica, configurazione, manutenzione e garanzia, assistenza, ecc. Sono inoltre incluse nel prezzo tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

Il prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal Subappaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il Subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 Elenco dei prezzi unitari

I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati a corpo, secondo quanto riportato nell'Allegato 1. Eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari di cui alla vostra offerta in allegato che resteranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale. Il Fornitore accetta che all'Appaltatore sia riservata la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, se così richiesto dal Committente, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

ART. 6 Consegna e installazione

Il Fornitore si obbliga al soddisfacimento di tutte le attività e forniture richieste dall'Appaltatore nella documentazione di cui al precedente art. 3. In particolare le opere devono essere completate, consegnate e rese funzionanti a cura, spese e rischio del Fornitore, entro il termine di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori. Su esigenza della Stazione Appaltante, il Committente si riserva la facoltà di concordare col Fornitore un nuovo cronoprogramma lavori al fine di soddisfare la piena necessità del Cliente finale.

E' fatto obbligo al Fornitore di produrre all'Appaltatore tutta la documentazione tecnica relativa agli oggetti forniti (schede tecniche dei prodotti) e la documentazione as-built dell'installazione senza richiesta di ulteriore corrispettivo. Tale documentazione dovrà essere fornita sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico per la possibile rielaborazione da parte dell'Appaltatore.

ART. 7 Prestazione delle attività

La pianificazione dettagliata degli ambiti specifici di intervento è indicata in Allegato 2 al presente Contratto. Entro 7 giorni dalla firma del presente contratto il Fornitore comunicherà all'Appaltatore il nominativo del proprio Capo Progetto che sarà responsabile dello svolgimento di tutte le attività contrattuali ed al quale l'Appaltatore farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali. Per tutte le attività oggetto delle prestazioni contrattuali il Fornitore deve rispettare quanto previsto nel presente Contratto. Ogni eventuale variazione alla pianificazione, valutabile dall'Appaltatore solo se tale da non comportare modifica ai livelli di servizio previsti, dovrà essere proposta dal Fornitore con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni solari rispetto ai tempi di attuazione e potrà essere eseguita solo successivamente all'approvazione dell'Appaltatore. Nelle more dell'iter di approvazione da parte dell'Appaltatore, il Fornitore continuerà ad operare secondo le indicazioni inizialmente previste. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione all'Appaltatore di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 8 Ambito territoriale e beneficiari della fornitura

I beneficiari della fornitura sono: l'Amministrazione Comunale di Barrafranca (EN).
Le forniture oggetto del presente contratto saranno installate nel territorio urbano del Comune.

ART. 9 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme applicabili e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti richiamati nel precedente Articolo 2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale altamente specializzato proprio dipendente, inquadrato nel proprio organico in virtù di contratto di lavoro dipendente o di collaborazione esclusiva. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Appaltatore di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 10 Efficacia e durata

La durata del presente contratto è dal momento della firma dello stesso da parte dell'Appaltatore e del Fornitore fino al completamento degli oneri di garanzia. L'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata alla firma dello stesso da parte di entrambe le Parti.

La sottoscrizione del contratto tuttavia non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo - Linea di Intervento, e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.

ART. 11 Esecuzione del contratto e collaudo

L'Appaltatore assumerà tutte le decisioni pratiche ed operative necessarie a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto degli obiettivi stabiliti nel presente contratto. L'Appaltatore ed il Committente costituiranno la commissione di collaudo con il compito di verificare la rispondenza delle opere realizzate ai requisiti previsti nel presente contratto. L'inizio delle operazioni di collaudo sarà effettuato entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'approntamento al collaudo da parte dell'Appaltatore al Committente. Il collaudo è inteso a verificare che le opere realizzate e le forniture effettuate siano conformi a quanto contenuto nel progetto esecutivo. Tutte le singole operazioni di collaudo sono effettuate in contraddittorio tra le Parti. Il collaudo avverrà per ogni postazione. Ove il collaudo indichi errori, guasti o inconvenienti, il Fornitore si impegna a eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 (dodici) giorni dalla data del verbale di accertamento dell'errore, del guasto o degli inconvenienti, nonché a richiedere un nuovo collaudo per quell'oggetto il cui collaudo non abbia avuto esito positivo, con eventuali oneri a carico del Fornitore. L'inizio delle operazioni di secondo collaudo sarà eseguito entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'esecuzione dei lavori correttivi da parte del Fornitore, ed ultimato nei successivi 30 giorni. Se nel corso della realizzazione delle opere si rendesse necessario apportare delle modifiche al fine di aumentare la funzionalità operativa delle stesse senza dar luogo a variazioni dei prezzi, l'Appaltatore potrà richiedere (od autorizzare su proposta del Fornitore) l'esecuzione di tali modifiche. Quanto sopra sarà fatto constatare tramite apposito verbale sottoscritto dalle Parti che dovrà chiaramente precisare le modifiche da introdurre, descritte singolarmente.

ART. 12 Trasferimento dei rischi

Fino al collaudo finale con esito favorevole, sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e/o danni alle proprie forniture durante il trasporto e la sosta in postazione, anche per eventi imprevedibili, fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore se le perdite e/o i danni siano ad esso direttamente imputabili.

ART. 13 Garanzia

Tutte le opere saranno coperte da garanzia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di collaudo con esito favorevole. Il Fornitore si obbliga in detto periodo a non creare pregiudizi al funzionamento del sistema ed a correggere eventuali anomalie entro 8 ore lavorative dalla segnalazione effettuata da parte dell'Appaltatore o del Committente, ed assicurare la risoluzione dei problemi riscontrati entro le 6 ore successive all'arrivo del personale incaricato, eventualmente sostituendo quanto non funzionante con nuove apparecchiature o dotazioni di equivalente qualità e prestazioni, sia di quelle apparecchiature rientranti nella fornitura di propria pertinenza sia quelle fornite dal Committente, per le quali saranno rese disponibili delle scorte presso il vostro magazzino in conto deposito. La garanzia comprenderà gli eventuali interventi di ripristino e rimessa in efficienza dell'impianto, nonché la rimozione, sostituzione e ricollocazione delle apparecchiature installate, ad

esclusione di quelle fornite dell'Appaltatore, per tutta la sua durata, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Appaltatore o del Committente.

La garanzia prevista dal presente articolo non esclude la responsabilità del Fornitore secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita. Qualora il Fornitore provi che i guasti e i mal funzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'Appaltatore e/o al Committente, o da questi incaricati, le spese della riparazione, che il Fornitore è tenuto comunque a eseguire nel termine previsto, saranno a totale carico dell'Appaltatore. La garanzia comprende le opportune messe a punto e la sostituzione con parti nuove delle parti degli oggetti o di oggetti interi necessarie a impedire l'interruzione dell'attività lavorativa e a ripristinare il regolare funzionamento del sistema. Qualunque onere derivante dalla prestazione della garanzia (es.: spese di trasferta, di trasporto, di vitto, di alloggio, ect.) prevista nell'ambito del presente articolo è totalmente a carico del Fornitore

Per il periodo di durata della garanzia si riconosce al Fornitore la facoltà di determinare le modifiche tecniche opportune per la manutenzione delle opere di sua competenza e di provvedere, a proprie spese, all'effettuazione di tali modifiche tecniche. Per eventuali dispositivi addizionali e per i cambi di modello si applicano, a partire dalla data di installazione, le medesime garanzie previste del presente articolo, senza nessun ulteriore onere per l'Appaltatore. La garanzia di cui al presente articolo non comprende la riparazione di guasti o il maggior tempo di riparazione causati da:

- calamità naturali imprevedibili compresi incendi, inondazioni, precipitazioni atmosferiche, trombe d'aria, etc.;
- dolo, colpa e/o negligenza e/o imperizia dell'Amministrazione.

Prima di procedere ad attività di manutenzione che si ritengono non comprese nell'ambito della garanzia, il cui onere quindi deve essere determinato di volta in volta, il Fornitore deve richiedere l'autorizzazione all'Appaltatore, motivando l'esclusione dalla garanzia. Tali prestazioni, se autorizzate, formano oggetto di fatturazione separata sulla scorta di preventivi di volta in volta presentati dal Fornitore ed approvati dall'Appaltatore.

ART. 14 Prezzi, fatturazioni e pagamenti

E' esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni a fine mese dietro presentazione di regolare fattura, emessa previo esito positivo del collaudo e ricezione del benestare da parte del capoprogetto dell'Appaltatore. Il piano di fatturazione relativo al presente contratto è riportato in Allegato 3. L'importo della fattura sarà quello al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 16.

Il fornitore avrà diritto al pagamenti in acconto ogni qual volta saranno autorizzati e liquidati gli S.A.L. all'Appaltatore da parte del Committente, delegato al fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti delle Segreterie Tecnica del PON.

In occasione di ciascun pagamento, il Subappaltatore dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, inclusa Cassa Edile se dovuti, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'Appaltatore i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al Subappaltatore non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Rimane in facoltà dell'Appaltatore effettuare a fine dei lavori ed entro 10 giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati

ART. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza degli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli obblighi che ne derivano a carico di S.E.T.I. snc stesso; a tal proposito prende atto che il codice identificativo relativo al presente contratto sono: CIG 51460785E7 – CUP J24C12000010007.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante accreditamento delle rispettive somme sul c/c bancari, appositamente "dedicato" ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che il Fornitore comunicherà all'Appaltatore entro 15 giorni dalla firma del presente Contratto.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore, per motivati casi eccezionali, può variare le coordinate bancarie indicate in sede di stipula del presente atto negoziale. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge. Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità precedentemente indicate esonerando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/ o per fatto previsto negli atti legali della società del Fornitore, quando anche pubblicate nei modi di Legge, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva notifica all'Appaltatore. In difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. Ogni fattura dovrà essere trasmessa, in originale al seguente indirizzo: S.E.T.I. SNC - Via Francesco Faiella 22 - 84018 Scafati (SA) e dovrà indicare gli estremi identificativi del contratto/ordine di acquisto cui si riferisce.

L'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni di cui sopra comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 della citata legge.

ART. 16 Ritenute a garanzia

Omississ.

ART. 17 Cauzioni

Il fornitore presenterà una polizza contro la responsabilità civile contro gli infortuni per il personale impiegato nell'espletamento delle opere, contro la responsabilità derivante da tutti gli eventuali danni causati a veicoli, opere ed impianti preesistenti di proprietà dell'Appaltatore e del Committente derivanti da qualsiasi causa per un massimale non inferiore a 150.000,00, nonché contro terzi per un massimale non inferiore ad € 200.000,00.

ART. 18 Brevetti e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Il Fornitore assume l'obbligo di tenere indenne l'Appaltatore da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o d'uso di uno o più degli oggetti di cui al presente contratto.

ART. 19 Penalità

Il rispetto delle tempistiche concordate è termine essenziale del presente contratto.

Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse le tempistiche indicate nell'Allegato 2 al presente contratto, la penale da applicare per ogni giorno di ritardo dalla data prevista per il completamento delle attività è pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del prezzo pattuito per il lotto di cui l'Appaltatore abbia contestato ritardo della consegna.

L'importo complessivo delle penali maturate a carico del Fornitore, in applicazione dell'art 117 del DPR 554/1999, non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo. Qualora tuttavia il rendimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma precedente, l'Appaltatore ha la facoltà di promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ha comunque facoltà di non accettare consegne di opere parziali per ogni scadenza temporale sopra indicata e in tal caso le penali sopra citate saranno applicabili all'intero prezzo pattuito per lo specifico oggetto di cui l'Amministrazione abbia contestato ritardo della consegna o della messa in funzione.

Il Fornitore sarà soggetto a penalità, tra l'altro, nel caso in cui:

- non effettuasse le consegne entro le scadenze contrattuali
- effettuasse in ritardo gli adempimenti prescritti a seguito di contestazione atte a eliminare gli inconvenienti lamentati in sede di collaudo.

Nel caso in cui l'Appaltatore accetti un adempimento parziale, la penale di cui sopra sarà commisurata al prezzo relativo alle opere non completate. L'importo della penalità che dovesse eventualmente applicarsi, sarà trattenuto dall'ammontare della fattura ammessa al pagamento. Resta in facoltà dell'Appaltatore il potere di compensare i crediti derivanti alla medesima dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Appaltatore si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ART. 20 Subappalto e divieto di cessione

Con riferimento al subappalto, è fatto divieto al Fornitore di affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle opere oggetto del presente Contratto.

Il presente Contratto non può essere ceduto a terzi, né in tutto né in parte, a pena di nullità.

ART. 21 Responsabilità e obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente contratto, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti applicabili, vigenti e/o che saranno emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e/o che siano applicabili alla prestazione oggetto del contratto. I relativi oneri sono a carico del Fornitore e sono compresi nel prezzo dell'appalto. Il Fornitore provvederà autonomamente all'organizzazione e gestione della prestazione oggetto del contratto, assumendosi il relativo rischio economico. Tra il Fornitore e l'Appaltatore esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal presente contratto mentre saranno esclusi tutti i rapporti di lavoro subordinato, di agenzia o di collaborazione diretta tra l'Appaltatore ed il personale impegnato nel servizio, che risponderà del proprio operato esclusivamente al Fornitore. L'Appaltatore si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione in relazione all'attività svolta. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto dell'Appaltatore che di terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il Fornitore si impegna inoltre a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e di retribuzione non inferiori da quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. Il Fornitore si obbliga altresì a continuare a applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti e/o receda da esse. L'Appaltatore, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo del presente contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Fornitore si sia messo in regola. Il Fornitore non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento differito della ritenuta applicata. Nel caso di subappalto a terzi di parte dei lavori, il Fornitore aggiudicatario rimane unico responsabile e interlocutore dell'Amministrazione. Il Fornitore dichiara di aver predisposto, ai sensi del D.L.vo 30/06/03 n. 196, il documento programmatico della sicurezza per la tutela dei dati e di attenersi a quanto in esso predisposto.

ART. 22 Ulteriori oneri a carico del Subappaltatore

Il Subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;
- b) a rendere tempestivamente edotto l'Appaltatore - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n° 575, così come modificati dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n° 55;
- c) su richiesta dell'Appaltatore, o del Committente dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile se dovuti, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'Appaltatore di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
- d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;
- f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica;
- i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;
- l) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
- m) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;
- n) a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- o) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore, per la determinazione delle quote di lavori eseguiti;
- p) a provvedere alla compilazione e presentazione all'Appaltatore dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;
- q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
- r) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'Appaltatore da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
- s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
- t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 23 Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Appaltatore. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'Appaltatore - prima dell'inizio dei lavori - a norma dei commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n° 55 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla Appaltatore.

Parimenti il Subappaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'Appaltatore compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra. L'Appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Subappaltatore.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

il Subappaltatore comunicherà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza.

ART. 24 – Obbligo di rilascio del cantiere

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 25 o 26 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenza controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

ART. 25 Obblighi di riservatezza e segretezza

Il Fornitore, tutti i suoi dipendenti e collaboratori, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Il Fornitore si impegna a rendere noto e far sottoscrivere a tutti i propri dipendenti o collaboratori, che verranno impiegati per il presente contratto, l'obbligo di riservatezza e segretezza in argomento.

Questo obbligo non concerne i dati che siano diventati di pubblico dominio.

Il Fornitore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003) e successive modifiche, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del Garante che sono previste dal Codice. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni indicate dall'Appaltatore in applicazione della medesima normativa.

ART. 26 Risoluzione

L'Appaltatore può disporre la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006, e, in particolare, nei seguenti casi:

1. per gravi motivi di pubblico interesse;
2. in caso di cessione dell'azienda del Fornitore, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di dichiarazione di messa in mora e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore
3. in caso di morte del titolare della società del Fornitore, quando le sue qualità personali siano causa determinante

4. in caso di morte di uno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e se l'Appaltatore di conseguenza non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
5. in caso di frode o di colpa grave nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
6. nei casi di cessione del contratto o subappalti non autorizzati;
7. qualora vengano meno le condizioni di svolgimento della prestazione indicata in offerta, ovvero i requisiti di partecipazione;
8. in caso di grave inadempimento alle obbligazioni di contratto;
9. in tutti gli altri casi previsti dal contratto e/o dalla legge.

In caso di intervenuta risoluzione del contratto, l'Appaltatore procederà ai sensi dell'art. 138 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Qualora il legale rappresentante del Fornitore o taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Appaltatore ha diritto di risolvere il presente contratto qualunque sia il suo stato di esecuzione senza preavviso. In tale ipotesi il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto regolarmente eseguito secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e con rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese

ART. 27 Recesso

L'Appaltatore può recedere dal presente contratto in qualunque momento dell'esecuzione, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere/forniture non eseguite. La comunicazione dell'eventuale recesso dal contratto sarà inviata al fornitore a mezzo raccomandata, con la contestuale indicazione del giorno (non inferiore a venti giorni dalla data della comunicazione) nel quale avverrà il subentro dell'Appaltatore.

Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltatore. Per quant'altro, si rinvia al citato art. 134 del D.lgs. n. 163/2006. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 28 Controversie

Ai fini del presente contratto il Fornitore, per la trasmissione di qualunque documento o comunicazione, elegge domicilio presso: C.E.R.M.I.L.B Società Cooperativa a.r.l., Via Angelo Musco, 48- CAP 94012 - Barrafranca (EN).

L'Appaltatore elegge domicilio presso S.E.T.I. snc, Via Francesco Faiella 22, 84018 Scafati (SA). In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed applicazione del contratto, le parti sono tenute a compiere un tentativo di conciliazione amichevole del contrasto. Nel caso in cui tale tentativo non dia esito positivo, la controversia insorta tra l'Appaltatore ed il Fornitore, sarà risolta mediante ricorso alla giustizia ordinaria con competenza del Foro di Nocera Inferiore (SA).

ART. 29 Spese, imposte e tasse del presente contratto

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, nonché i relativi oneri fiscali, sono a totale carico del Fornitore. Si dichiara che il presente contratto sarà sottoposto alla disciplina dell'imposta di valore aggiunto di cui al D.P.R. n. 633 del 22.10.1972.

ART. 30 Controllo delle lavorazioni

La Committente e/o l'Appaltatore si riservano il diritto di fare effettuare dai propri tecnici il controllo delle opere e forniture contrattuali in qualunque stadio della loro esecuzione.

ART. 31 Scioperi e causa di forza maggiore

Eventuali scioperi delle maestranze presso il Fornitore purché tempestivamente denunciati entro 3 (tre) giorni solari dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Appaltatore, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di

sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito della società.

Qualora altri eventi - caratterizzati dall'intervento di un fattore esterno derivante da cause di forza maggiore e, comunque, non dipendente dalla volontà della società, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (es.: incendi, alluvioni o altre cause consimili) impediscano al Fornitore di rispettare i termini fissati, si conviene che gli stessi potranno essere prolungati a richiesta del Fornitore e a giudizio insindacabile dell'Appaltatore. Il Fornitore, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro 2 (due) giorni solari dall'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che giustifichi la richiesta di proroga. Qualora non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Appaltatore, lo stesso Appaltatore potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno del Fornitore, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. La sospensione e la ripresa dei termini contrattuali dovranno risultare da appositi verbali in contraddittorio tra rappresentanti del Fornitore e dell'Appaltatore.

ART. 32 – Accesso ai siti della Committente

Considerando le specifiche esigenze di sicurezza della Committente, le prestazioni nei siti dovranno essere preventivamente concordate in data e ora.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Appaltatore, con congruo anticipo, l'elenco del personale che dovrà avere accesso agli uffici, con gli estremi dei documenti di riconoscimento, che il personale del Fornitore dovrà esibire all'ingresso.

Tutte le operazioni in sito devono essere svolte senza interrompere le normali attività.

ART. 33 – Clausola sospensiva

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 34 – Varie

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tasa fissa ai sensi della vigente normativa. L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sarà a carico di questo ultimo. Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.


ART. 35 Sottoscrizione

Il presente Contratto letto in ogni sua clausola viene approvato e sottoscritto dalle Parti tutte.
Scafati li,

L'Appaltatore

S.E.T.I. SNC
L'Appaltatore
(Timbro e firma)

Il Fornitore


(Timbro e firma)

Il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- art. 2 - Norme regolatrici del contratto;
- art. 3 - Oggetto del contratto;
- art. 4 - Importo del contratto;
- art. 5 - Elenco dei prezzi unitari;
- art. 6 - Consegna ed installazione;
- art. 7 - Prestazione delle attività;
- art. 8 - Ambito territoriale e beneficiari della fornitura;
- art. 9 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- art. 10 - Efficacia e durata;
- art. 11 - Esecuzione del contratto e collaudo;
- art. 12 - Trasferimento dei rischi;
- art. 13 - Garanzia;
- art. 14 - Prezzi, fatturazioni e pagamenti;
- art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 16 - Trattenute a garanzia;
- art. 17 - Cauzioni;
- art. 18 - Brevetti e diritti d'autore;
- art. 19 - Penalità;
- art. 20 - Subappalto e divieto di cessione;
- art. 21 - Responsabilità e obblighi del fornitore;
- art. 22 - Ulteriori oneri a carico del subappaltatore;
- art. 23 - Prevenzione degli infortuni e igiene negli ambienti di lavoro;
- art. 24 - Obblighi di rilascio del cantiere;
- art. 25 - Obblighi di riservatezza e segretezza;
- art. 26 - Risoluzione;
- art. 27 - Recesso;
- art. 28 - Controversie;
- art. 29 - Spese imposte e tasse del presente contratto;
- art. 30 - Controllo delle lavorazioni;
- art. 31 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- art. 32 - Accesso ai siti del Committente;
- art. 33 - Clausola sospensiva;
- art. 34 - Varie.


Allegati:

Allegato 1 - Oggetto contratto e importi

Allegato 2 - Tempi di consegna

Allegato 3 - Piano di fatturazione

Il Fornitore


(Timbro e firma)



Allegato 1

Oggetto contratto e importi

Le attività del presente contratto si compongono di:

- A1 – Realizzazione di piccole opere edili compresa la fornitura del materiale necessario, la realizzazione di opere elettriche e la fornitura e l'installazione di apparecchiature da realizzarsi sull'intero territorio del Comune di Barrafranca (EN),

La Tabella seguente riporta i prezzi a corpo relativi alla realizzazione delle opere oggetto del contratto:

A1	€	36.000,00
Totale complessivo	€	36.000,00



Allegato 2

Tempi di consegna

Per l'intera attività oggetto di contratto viene concordato un tempo di realizzazione non superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Su esigenza della Stazione Appaltante, il Committente si riserva la facoltà di concordare col Fornitore un nuovo cronoprogramma lavori al fine di soddisfare la piena necessità del Cliente finale.

Il Fornitore garantisce di essere in grado a realizzare le opere di cui al presente contratto e di avere una struttura operativa capace di realizzarle nei tempi suddetti.

